



COMUNE DI CASTO
PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Fiscale 00852130178

www.comune.casto.bs.it

Partita IVA 00582480984

**DISCIPLINARE PER ASSEGNAZIONE E GESTIONE
DEGLI ORTI SOCIALI COMUNALI**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 31.03.2016

INDICE

- Art. 1 Premessa
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Commissione Agricoltura
- Art. 4 Oggetto della concessione
- Art. 5 Beneficiari della concessione
- Art. 6 Graduatoria
- Art. 7 Durata e regime dell'assegnazione
- Art. 8 Modalità di gestione dell'orto, norme di comportamento
- Art. 9 Natura della concessione
- Art. 10 Responsabilità e Controversie

Art. 1 – Premessa

L'Amministrazione Comunale, consapevole di quanto l'attività di orticoltura possa giovare al benessere psico – fisico delle persone, mette a disposizione dei cittadini aree idonee per iniziative di orticoltura da realizzarsi con le modalità previste dal presente disciplinare.

Art. 2 – Finalità

L'Amministrazione Comunale di Casto destina ad orti sociali comunali appezzamenti di terreno di sua proprietà a favore dei cittadini residenti nel proprio comune.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito della pianificazione dei servizi indirizzati alla famiglia ed è finalizzata a promuovere il benessere delle persone, la socializzazione e valorizzazione delle tradizioni e delle radici contadine.

Dette coltivazioni non hanno scopo di lucro, forniscono prodotti destinati al consumo familiare, permettono un sano impiego del tempo libero, facilitano occasioni di incontro per iniziative ricreative, culturali e sociali, favoriscono il recupero di un rapporto diretto e attivo con la natura e la trasmissione di conoscenze e tecniche naturali di coltivazione.

Art. 3 – Competenze della Commissione Agricoltura

La Commissione Agricoltura svolge i seguenti compiti:

1. Esame delle domande dei cittadini per la concessione degli orti sociali comunali ed esprime pareri in merito secondo criteri di rotazione nella conduzione degli orti;
2. Esprime parere in merito ad eventuali questioni che riguardino la conduzione degli orti;
3. Si riserva la decisione di rescindere il contratto in caso di inadempienza agli obblighi da parte dell'assegnatario in qualsiasi momento.

Art. 4 – Oggetto della concessione

L'area disponibile per orticoltura, avente una estensione totale di metri 35 x 11, verrà suddivisa in appezzamenti, ciascun appezzamento, denominato orto sociale, verrà assegnato in uso ai cittadini richiedenti in possesso dei requisiti.

Art. 5 – Beneficiari della concessione

Possono presentare domanda per la concessione di un orto sociale comunale tutti i cittadini residenti nel Comune di Casto aventi la maggiore età.

Ciascun cittadino idoneo potrà avere in assegnazione un solo orto.

Sono considerati idonei a concorrere all'assegnazione degli orti i soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:

1. Soggetti che non siano proprietari di orti o, comunque di terreni che si prestino ad essere adibiti ad orticoltura;
2. Che non abbiano componenti dello stesso nucleo familiare già assegnatari di orti;
3. Che dichiarino esplicitamente di coltivare l'orto per uso proprio e della propria famiglia.

Non possono essere concessi orti sociali comunali a:

1. Agricoltori;
2. Coloro che hanno già in uso, in possesso o in proprietà, piccoli appezzamenti di terreno coltivabili posti sul territorio comunale;
3. Coloro che hanno debiti e/o pendenze tributarie nei confronti del Comune di Casto.

Art. 6 - Graduatoria

La graduatoria della domanda presentata sarà formata assegnando un punteggio basato sui seguenti requisiti:

1. Condizioni lavorative sfavorevoli: disoccupati, cassa integrati in mobilità;
2. Presenza nel proprio stato di famiglia di persona invalida civile o disabile sopra il 70%;
3. Nucleo familiare numeroso;
4. Residenza anagrafica nel Comune di Casto.

In caso di parità di punteggio tra due o più richiedenti, l'assegnazione sarà operata mediante sorteggio.

Art. 7 – Durata e regime dell'assegnazione

L'assegnazione ha durata triennale, rinnovabile per 2 volte fino ad un termine massimo di 9 anni, tuttavia, la Commissione di cui all'art. 3 provvederà ogni anno, entro il 31 Gennaio al riesame di ogni singola concessione al fine di verificare il rispetto del Disciplinare e l'idoneità da parte degli assegnatari.

Qualora tali requisiti non sussistano più o il Disciplinare non venisse rispettato o la Commissione accerti comportamenti scorretti o ripetute violazioni al disciplinare, ponderato il fatto, la stessa Commissione proporrà all'Amministrazione Comunale la decadenza dell'assegnazione con atto.

Art. 8 – Modalità di gestione dell'orto, norme di comportamento

Il concessionario è tenuto a rispettare i confini del terreno concesso e non può svolgere attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola o floricola, in ogni caso la produzione ricavata non può dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma è rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare.

Il concessionario si impegna a coltivare direttamente l'orto ricevuto in uso e a mantenerlo decorosamente.

I cittadini a cui vengono concessi gli orti si impegnano a rispettare tutte le norme previste dal presente disciplinare ed in particolare:

- a) A mantenere l'orto assegnato in stato decoroso smaltendo eventuali rifiuti non biologici negli appositi contenitori;
- b) A tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli e fossi di scolo;
- c) A non danneggiare in alcun modo gli orti limitrofi;
- d) A non scaricare o lasciare in deposito materiali di alcun genere.

E' espressamente vietato:

- a) Collocare reti e/o recinzioni divisorie tra un assegnatario e l'altro (E' ammessa solamente la posa di due paletti segna-confini);
- b) Costruire capanni, recinzioni parziali e simili;

- c) Piantare alberi da frutta che possano ombreggiare gli orti vicini;
- d) L'ingresso e l'allevamento di animali;
- e) Utilizzare pesticidi antiparassitari e diserbanti, o altri prodotti simili pericolosi per le coltivazioni e le persone;
- f) Vendere i prodotti ricavati dalla coltivazione degli orti a terzi;
- g) Superare l'altezza di metri 2,00 con eventuali paletti di sostegno;
- h) Bruciare in loco stoppie e/o rifiuti;
- i) Entrare negli orti altrui, senza il permesso del relativo assegnatario

L'uso dei vialetti, passaggi e altre parti comuni, deve avvenire nel massimo rispetto delle elementari norme di convivenza civile e di buona educazione.

Agli assegnatari è demandato il compito di provvedere alla buona tenuta ed alla pulizia delle parti comuni e ad effettuare il taglio dell'erba e degli arbusti delle aree comuni interne al comparto.

Ai fini di solidarietà sociale, le eccedenze al fabbisogno familiare degli ortaggi dovranno essere cedute a persone bisognose con particolare riferimento agli anziani invalidi che non risultino in grado di avvalersi del servizio sociale in oggetto.

Art. 9 – Natura della concessione

L'assegnatario, al momento della rinuncia al proseguo dell'attività, dovrà lasciare il terreno libero da persone e cose mentre, rimarranno a beneficio del fondo le eventuali migliorie apportate durante il periodo della concessione senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.

L'appezzamento assegnato non è cedibile o trasmissibile a terzi a nessun titolo, ferma restando la possibilità del subentro diretto di un componente del nucleo familiare in possesso dei requisiti previsti.

La concessione, tenuto conto della valenza sociale dell'iniziativa, è intesa a titolo gratuito senza possibilità alcuna che questo comporti usucapione da parte dell'assegnatario.

Art. 10 – Responsabilità e Controversie

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che il concessionario possa subire o causare a terzi, sarà a lui esclusivamente imputabile.

L'Amministrazione Comunale resta, pertanto, sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso dell'orto assegnato